



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VII – Corse e manifestazioni

**Spett.**  
**Società di corse**  
**Associazioni di categoria**  
**Commissari di riunione**

### **CIRCOLARE REGOLAMENTAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSE IN ITALIA DI OPERATORI IPPICI ESTERI**

In conformità con quanto stabilito dall'art. 10, punto 1.2, dell'Accordo internazionale IFHA (*International Federation Horseracing Authority*) e dall'art. 5 dell'Accordo internazionale UET (*Union Européenne du Trot*) si ribadisce che il proprietario, l'allenatore, il cavaliere/guidatore che operano in un Paese estero devono sottostare ai Regolamenti delle corse vigenti nel Paese ospitante.

Per quanto suddetto gli operatori che vengono a correre in Italia **sono obbligati** a comunicare al MiPAAF tutti i dati che vengono richiesti attraverso i formulari predisposti ([All. n. 1](#)).

E' compito delle Società di corse verificare, prima della partecipazione a corse di operatori esteri, che tali adempimenti siano stati effettuati e controllare il corretto inserimento dei dati dei suddetti operatori nel sistema informatico al fine di evitare registrazioni parziali o doppie in banca dati, impossibilità di contattare gli interessati e ritardi nel pagamento dei premi.

#### **CAVALIERI ESTERI GALOPPO**

Il fantino, l'allievo fantino, il gentleman rider estero può montare in corsa in Italia esibendo il proprio libretto patente e sottoscrivendo la dichiarazione prevista dall'art 29, Appendice 12, dell'Accordo Internazionale ([All. n. 2](#))

E' compito della Società di corse trasmettere tale dichiarazione al Mipaaf unitamente alle Relazioni Ufficiali della giornata .

Nel caso in cui il cavaliere incorra in un provvedimento di sospensione la relativa documentazione, unitamente alla suddetta dichiarazione, deve essere trasmessa al Mipaaf al termine della giornata di corse.

Qualora un fantino o allievo fantino estero venga ingaggiato da una scuderia italiana e partecipi con continuità ad una riunione di corse dovrà richiedere all'Amministrazione un'autorizzazione temporanea o il rilascio della patente compilando la modulistica predisposta ([All. n. 3 – 3.1](#)). L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e potrà sottoporre il richiedente a un esame teorico al fine di verificare la conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in Italia.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento delle corse al galoppo piano dilettanti e ostacoli: *“Non possono ottenere la patente di Cavaliere dilettante, né il rinnovo della stessa coloro che abbiano od abbiano avuto la patente di allenatore professionista, caporale con*



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VII – Corse e manifestazioni

*permesso di allenare, Fantino o Allievo Fantino....”, pertanto: **il cavaliere estero in possesso di patente da professionista che ha partecipato a corse in Italia come professionista non può prendere parte a corse per dilettanti sul territorio nazionale anche nel caso in cui abbia successivamente ottenuto tale qualifica nel Paese di origine.***

Si dispone, inoltre, che i cittadini italiani che non hanno ottenuto e/o non possono ottenere la licenza di cavaliere dilettante in Italia per carenza dei requisiti previsti dal citato Regolamento delle corse, nel caso in cui conseguano tale licenza all'estero non possono svolgere la loro attività in Italia. La disposizione resta valida anche nel caso in cui i soggetti in argomento siano titolari di colori in Italia.

Preso atto della diversità dei percorsi formativi previsti dalle normative vigenti per l'ottenimento della **patente di cavaliere dilettante a Malta** e in Italia si precisa che:

- i patentati maltesi che partecipano per la prima volta a corse in Italia come patentati esteri, possono farlo previa autorizzazione dell'Amministrazione che valuterà, sulla base del curriculum conseguito dai richiedenti, l'opportunità di sottoporli a un esame;
- i titolari di tali patenti, a far data dalla presente circolare, possono partecipare esclusivamente a corse aperte agli autorizzati FISE e FITETREC-ANTE;
- nel caso in cui il patentato maltese chieda il riconoscimento della propria patente in Italia sarà valutato il suo curriculum ippico e il possesso dei requisiti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 del citato Regolamento.

### **ALLENATORI GALOPPO/TROTTO**

L'allenatore estero che intenda chiedere il riconoscimento della propria patente in Italia, dovrà presentare specifica richiesta attraverso la modulistica predisposta.

L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sottoporrà il richiedente a un esame teorico al fine di verificare la conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in Italia.

### **GENTLEMAN DRIVER ESTERI TROTTO**

1. I titolari di patenti di gentleman driver rilasciate all'estero possono partecipare in Italia a manifestazioni speciali che prevedano espressamente la loro partecipazione.
2. Preso atto della diversità dei percorsi formativi previsti dalle normative vigenti per l'ottenimento della **patente di gentleman driver a Malta** e in Italia, si precisa che i patentati maltesi che partecipano per la prima volta a corse in Italia come patentati esteri, possono farlo previa autorizzazione dell'Amministrazione che valuterà, sulla base del curriculum conseguito dal richiedente, l'opportunità di sottoporli a un esame.



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VII – Corse e manifestazioni

3. Nel caso i gentleman driver patentati all'estero chiedano il riconoscimento della propria licenza in Italia si procederà alla valutazione del curriculum ippico e del possesso dei requisiti con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento delle corse al trotto.
4. Si dispone, inoltre, che i cittadini italiani che non hanno ottenuto e/o non possono ottenere la licenza di gentleman driver in Italia per carenza dei requisiti previsti dal citato Regolamento delle corse, nel caso in cui conseguano tale licenza all'estero non possono svolgere la loro attività in Italia. La disposizione resta valida anche nel caso in cui i soggetti in argomento siano titolari di colori in Italia.

### **GUIDATORI/GUIDATORI ALLENATORI ESTERI TROTTO**

1. Ai fini della partecipazione occasionale a corse in Italia di un guidatore estero, dovrà pervenire al MiPAAF, da parte della Federazione che ha rilasciato la licenza, attestazione dalla quale risulti: il tipo di licenza, la regolarità del rinnovo per l'anno in corso, il curriculum ippico, il possesso di copertura assicurativa valida anche in Italia con indicazione della scadenza e l'assenza di provvedimenti disciplinari a carico del richiedente.
2. Ai fini della partecipazione continuativa (quando il guidatore estero partecipa ad almeno 3 giornate nelle quali non sia partente in Grandi Premi e/o Corse classiche) o del riconoscimento in Italia della propria licenza il guidatore estero dovrà presentare specifica richiesta attraverso la modulistica predisposta ([All. n. 4](#))
3. L'Amministrazione procederà alla valutazione del curriculum ippico e del possesso dei requisiti con riferimento a quanto previsto dall'art.21 del Regolamento delle corse al trotto e potrà sottoporre il richiedente a un esame teorico al fine di verificare la conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in Italia.

Il Dirigente

Stefania Mastromarino

*(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)*